

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(13^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (240) (Discussione e approvazione):

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 162, 165, 166, 167, 168 |
| DONINI | 164, 167 |
| LAMBERTI, <i>relatore</i> | 162, 165, 167 |
| PAGE | 165 |
| RUSO Luigi | 165 |
| SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 165, 167, 168 |
| ZANOTTI BIANCO | 165 |

« Concessione a favore dell'Università libera di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dall'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire venti milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire 25 milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi » (442) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|---------------------------------|---------------|
| PRESIDENTE | 159, 161, 162 |
| CARELLI | 161 |
| ELIA, <i>relatore</i> | 160, 162 |
| RUSO Luigi | 162 |

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Pag. 161

« Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica » (472) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE 169

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Cermignani, Ciasca, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Pucci, Russo Luigi, Russo Salvatore e Zanotti Bianco.

Intervene, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Carelli.

Intervengono inoltre il Ministro della pubblica istruzione Martino e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione a favore dell'Università libera di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dall'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire venti milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire 25 milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi » (442). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Università libera di Camerino

di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dall'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire 20 milioni per l'esercizio 1953-1954 e in lire 25 milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro comunica il seguente parere:

« Per quanto riguarda la copertura finanziaria la Commissione rileva che nell'articolo 2 dovrebbe essere indicata la copertura finanziaria, oltre che per l'esercizio finanziario 1953-54 anche per il 1954-55.

L'articolo dovrebbe pertanto essere così emendato:

« Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 486 per l'esercizio finanziario 1953-54 e del capitolo 516 per l'esercizio finanziario 1954-55 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Si rileva infine l'opportunità che la Commissione di merito prima di deliberare sul provvedimento abbia conoscenza della situazione finanziaria dell'Università di Camerino. Soltanto dopo aver preso visione del bilancio e dello stato patrimoniale si potrà deliberare nel merito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. Non è la prima volta che la nostra Commissione si deve occupare di aiuti finanziari a favore dell'Università libera di Camerino. Già nei due trascorsi esercizi finanziari, infatti, il Parlamento è stato chiamato ad approvare la concessione di contributi straordinari a tale Università. Come è noto, l'Università di Camerino appartiene alla categoria di Università di cui all'articolo 1, n. 2, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, le quali, pur non gravando per contributi ordinari sullo Stato, sono da questo considerate

tali da perseguire fini scientifici o culturali che le parificano con le Università statali.

Il contributo straordinario di cui ci occupiamo è reso necessario dalla gravità della situazione economica-finanziaria in cui è venuta a trovarsi l'Università di Camerino, il cui bilancio presenta un notevole *deficit*.

Si era pensato di risolvere radicalmente il problema giungendo alla statizzazione della Università di Camerino; ma l'onere per lo Stato risultava molto superiore a quello richiesto dall'attuale concessione di contributo, per cui il progetto di statizzazione è stato accantonato pensandosi che, se del caso, esso avrebbe potuto rientrare in un riordinamento generale delle Università italiane.

Come risulta dal disegno di legge l'importo del contributo straordinario viene fissato per l'attuale esercizio finanziario in 20 milioni e per ciascuno dei sette esercizi successivi in 25 milioni. Alla copertura dell'onere sarà provveduto per l'esercizio in corso mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 486 « fondo occorrente per far fronte alle spese imprevedute ecc. » dello stato di previsione del Ministero del tesoro. A tale scopo il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Università di Camerino merita questo aiuto, anche perchè essa, invece di mantenere un orientamento puramente letterario o giuridico, per quanto esista a Camerino la Facoltà di giurisprudenza, cura soprattutto le Facoltà scientifiche, farmacia, medicina, veterinaria e Facoltà di scienze, la quale si articola in tre corsi: chimica, scienze naturali e scienze biologiche.

L'Università di Camerino ha una lunga e gloriosa tradizione. Fondata dai Pontefici, in virtù di un privilegio concesso dall'imperatore Carlo V, le sue lauree hanno valore anche negli Stati dell'ex impero austro-ungarico, per cui frequentano quell'Università anche studenti dell'altra sponda dell'Adriatico. Gli studenti iscritti sono circa 800.

La concessione del contributo rappresenta anche un atto di giustizia da parte dello Stato. Infatti l'Università di Camerino godeva a suo tempo di un suo ricco patrimonio che le permetteva di vivere e svilupparsi senza chie-

dere nulla allo Stato. Dopo la prima guerra mondiale però, sia per senso di patriottismo e sia anche per via di una certa pressione operata da parte dello Stato, l'Università ha investito tutti i suoi capitali in buoni del Tesoro. Con la recente svalutazione della moneta questi beni, che prima erano sufficienti, oggi non servono più nemmeno a sopperire alle necessità più urgenti dell'Università stessa.

Aggiungo che il sistema di concedere un contributo ripetuto per otto anni dà all'Università una certa tranquillità di vita che le permette di affrontare con sicurezza la sistemazione dei suoi laboratori, mentre il contributo concesso di anno in anno lasciava costantemente l'Università in una situazione di incertezza.

Come i colleghi hanno sentito, la Commissione finanze e tesoro ha fatto dei rilievi che ci dovrebbero portare ad una modificazione. Osservo però che siamo alla fine dell'esercizio finanziario e che, se la legge non venisse approvata entro giugno, l'Università perderebbe il contributo di quest'anno. La modificazione proposta è di pura forma, non incide sulla sostanza delle cose e quindi potrebbe anche non essere accolta dalla nostra Commissione. Comunque, su questo punto mi rimetto al parere del Governo e della Commissione. Rilevo ad ogni modo che, essendo il Ministro del tesoro autorizzato ad emettere propri decreti per le occorrenti variazioni di bilancio, della fonte da cui attingere per l'esercizio finanziario 1954-55 si potrebbe fare menzione in tali decreti.

La Commissione finanze e tesoro mette infine in evidenza l'opportunità che noi si prenda conoscenza della situazione finanziaria dell'Università di Camerino. A tale scopo mi sono fatto parte diligente per ottenere il bilancio dell'Università stessa, che metto a disposizione dei colleghi. Non occorre in ogni caso un'illustrazione dettagliata per rendersi conto come l'Università abbia veramente bisogno di questi aiuti. In tale bilancio è già previsto il contributo di 25.000.000 da parte dello Stato; ciò nonostante il *deficit* è di 25.506.601 lire. Se il sussidio dello Stato non venisse, il *deficit* ammonterebbe ad oltre 50.000.000. Detto *deficit* non è stato determinato da sperperi, ma da spese necessarie ed inderogabili. Il

capitolo rappresentato dai redditi dei titoli di Stato, che oggi costituiscono l'entrata principale dell'Università prevede un'entrata di 65.000 lire annue da un capitale di 1.658.500 lire. I contributi degli Enti pubblici e privati, tenuto anche conto che Macerata è una piccola provincia, sono pressochè insignificanti. È chiaro quindi che l'Università non può reggersi se non interviene lo Stato.

Raccomando pertanto alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

CARELLI. Concordo con quanto ha ampiamente esposto l'onorevole relatore e lo ringrazio per quello che ha detto nei riguardi dell'Università di Camerino. Tale Università, come le altre Università libere delle Marche, rende ottimi servizi agli studenti. Sarà necessario ad un certo momento giungere ad un riordinamento della situazione di queste Università. Io vorrei a tale proposito pregare la 6^a Commissione di formulare un voto affinché la questione dell'Università di Camerino venga risolta convenientemente nell'interesse degli studenti meno abbienti, tenuto presente che i piccoli centri offrono ad essi un'ospitalità meno costosa e più conveniente, ed anche per venire incontro alle necessità del Corpo insegnante che fa dei veri sacrifici rimanendo in quella sede non gradita ai più e compiendo una lodevole manifestazione di solidarietà nei riguardi degli studenti e della loro attività formativa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata a favore della Università libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene sta-

bilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Secondo quanto ho già comunicato agli onorevoli colleghi, la Commissione finanze e tesoro propone il seguente nuovo testo dell'articolo 2:

«Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 486, per l'esercizio finanziario 1953-54 e del capitolo 516 per l'esercizio finanziario 1954-55 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

RUSSO LUIGI. Osservo che qui non si tratta della convenienza o meno della nuova formula, ma dell'opportunità di adottarla, mentre i termini di tempo urgono. Se la nuova dizione proposta dalla Commissione finanze e tesoro non rappresenta che una correzione di formula, io penso che sia nel nostro potere di non tenerne conto al fine di accelerare l'approvazione del disegno di legge.

ELIA, *relatore*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ».

La Commissione finanze e tesoro dichiara di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria; raccomanda però di prospettare al Ministero della pubblica istruzione l'opportunità che le spese del Centro non eccedano le attuali disponibilità assegnate al Centro stesso specie per quanto riguarda il personale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Ho avuto occasione più volte durante la scorsa legislatura di occuparmi del problema dei sussidi alla cinematografia scolastica.

Ritengo che non sia più necessario, in questo anno di grazia 1954, partire da una lontana premessa che può essere pacificamente accettata da tutti i colleghi, cioè dalla premessa che tra i sussidi utili ed in un certo senso necessari ad un insegnamento moderno, c'è la cinematografia scolastica, oltre agli altri sussidi minori che sono le proiezioni fisse e l'uso di dischi. Ormai la questione dovrebbe ritenersi totalmente superata, se è vero che la Sorbona di Parigi ha perfino istituito una Cattedra di filmologia dando un crisma ufficiale all'ingresso del cinema nel campo delle arti e all'uso del cinema nel campo della scuola. Tralasciamo quindi questa premessa e vediamo un poco quale è la situazione soprattutto del cinema che è il mezzo didattico che ci interessa di più in Italia, secondo la legislazione degli ultimi decenni.

La scuola italiana ha incominciato ad interessarsi della cinematografia come mezzo sussidiario dello insegnamento nel 1923 con una circolare dell'allora Sottosegretario di Stato Dario Lupi. Possiamo però ricordare che ap-

pena dieci anni dopo l'invenzione dei fratelli Lumière c'erano stati in Francia esperimenti di cinema didattico ed in generale di cinema scolastico come integrazione dell'insegnamento, esperimenti fatti con il materiale che si trovava allora sul mercato e non già con *films* appositamente concepiti e studiati ad uso scolastico e per di più con pericolo, perchè si trattava di pellicole infiammabili.

In Italia dunque si cominciò più tardi, e precisamente nel 1920. In sostanza l'inizio di questa attività si dovette all'opera di qualcuno che veniva dal campo della scuola, e soprattutto al professor Guizzanti, insegnante di scienze naturali al « Visconti » di Roma, che cominciò a trasferire dal piano delle affermazioni astratte e utopistiche al piano delle realizzazioni concrete l'uso della cinematografia scolastica. Infatti, verso il 1926 egli introdusse nella scuola i primi *films* didattici.

Da allora gli esperimenti si vennero moltiplicando, fino a che si sentì la necessità di ordinare sul terreno legislativo il problema della cinematografia scolastica, e si pervenne alla legge che in qualche modo è ancora vigente: la legge del 1938, che istituiva una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e a questa Cineteca, in collaborazione con l'Istituto L.U.C.E. per determinati servizi, affidava la sovrintendenza di tutti i servizi della cinematografia scolastica e il coordinamento di tutte le attività relative. La legge assegnava anche a questa Cineteca autonoma una dotazione annua di 2 milioni per dieci anni; per questo dicevo che la legge è in qualche modo ancora operante. Di fatto però il finanziamento manca dal 1948.

Inoltre la legge assegnava altri contributi, piuttosto cospicui nel complesso, che però — a differenza del primo contributo, che doveva essere elargito dal Ministero della pubblica istruzione — dovevano pervenire da enti che sono scomparsi con la caduta del fascismo: vi era, per esempio, l'aliquota da prelevare sulla vendita dei libri di testo statale, che allora erano in uso; vi erano i proventi derivanti dall'Ente della cellulosa, ecc.

Questa Cineteca ha risentito dunque e della mancanza di finanziamenti previsti dalla legge

e dell'inevitabile disordine conseguente alla guerra.

Oggi noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge il quale propone la soppressione di questa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, e l'istituzione, in luogo di essa, di un Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. Ciò risponde evidentemente a due fini: il primo è quello di dare nuova vita alla cinematografia scolastica, che continuerà a costituire l'ossatura dell'attività del nuovo Istituto; ma, accanto a questo, c'è evidentemente l'altro fine di avviare almeno — se non di creare *ipso facto* — un coordinamento tra la cinematografia scolastica da un lato e gli altri sussidi audiovisivi, che sono in parte già in uso nella scuola o che potrebbero entrare nell'uso scolastico normale, dall'altro.

Quali sono questi sussidi? La radio, i dischi fonografici, la televisione. La relazione, premessa al disegno di legge governativo, osserva che non è facile definire esattamente che cosa si possa comprendere in questi sussidi audiovisivi. Vi si legge infatti: « Inoltre gli articoli della legge non presumono di definire la attività audiovisiva poichè essa è, nella società moderna, in continuo e rapido sviluppo mentre manifesta notevoli aspetti internazionali ed interdipendenti ecc. ». Non è necessario quindi definire con esattezza in che cosa debba consistere tale attività audiovisiva: *grosso modo*, attraverso l'esperienza conseguita in questo mutevole mondo della tecnica moderna, noi possiamo farci un'idea abbastanza adeguata di questi sussidi audiovisivi tenendo presente le esemplificazioni che ho poc'anzi suggerite.

Il primo e fondamentale sussidio audiovisivo sarà la cinematografia scolastica; ed accanto a questa si impiegheranno gli altri, alcuni dei quali sono già introdotti nella scuola, con maggiore o minore successo. Questo sia detto per la radio scolastica ad esempio, che presenta, accanto ad innegabili vantaggi, anche qualche svantaggio nel senso che si sottrae totalmente al maestro, si sostituisce alla sua opera: dovendo rispondere allo svolgimento di programmi necessariamente impostati su scala nazionale, propina agli alunni delle lezioni inquadrata in un determinato schema che può eventualmente non corri-

spondere allo schema didattico che l'insegnante, per parte sua, ha creduto opportuno concepire e seguire fino a quel determinato momento. Ma, accanto a questo svantaggio, la radio scolastica può senz'altro arrecare dei benefici e può quindi rappresentare un utile impiego.

Il cinema didattico, comunque, sembra uno strumento, oltre che più suggestivo perchè si indirizza soprattutto alla vista, anche più agile e più docile nelle mani dell'insegnante, perchè evidentemente il maestro potrà proiettare quei *films* che crede, come crede e quando meglio si inseriscano nel ciclo dello svolgimento del suo programma didattico. A questo punto si aprirebbero mille questioni, che però hanno in parte carattere tecnico e sulle quali mi sembra opportuno sorvolare: la questione se questi *films* didattici debbano essere muti o parlati, ecc.

Ma una cosa ritengo si debba affermare nel varare questa legge, se, come spero, i colleghi vorranno onorarla della loro approvazione: che questi *films* didattici, di cui la presente legge indubbiamente incoraggerà l'introduzione sempre più capillare e più vasta nella scuola, non devono in alcun modo sostituirsi al maestro, non solo, ma non debbono neppure presumere di sostituirsi al libro di testo, che rimarrà sempre un sussidio didattico posto su un piano superiore ed insostituibile. Questa affermazione si rende opportuna in quanto vi sono invece in giro certi *slogans* venuti di moda, come « la bobina è il libro dell'avvenire » ed altri simili, che mi sembrano non del tutto accettabili, se non vogliamo ridurre dal piano concettuale al piano delle immagini, e quindi ad un piano strumentale nell'insegnamento.

Tralasciando gli altri problemi, mi limiterò ad accennare alla struttura di questo disegno di legge, il quale, nei primi due articoli, definisce il proprio contenuto: soppressione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed istituzione, in luogo di questa, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, con trasferimento al nuovo Istituto del patrimonio del cessato Ente.

Nell'articolo 3 si indicano le fonti di finanziamento, che sono modestissime. Nell'articolo 4, che ha notevole importanza, si codifica in qualche modo l'esperienza, fatta in questi anni, di un decentramento dell'attività della

vecchia Cineteca scolastica, che tuttora viveva in regime commissariale, decentramento conseguito creando presso ogni Provveditorato un centro provinciale, di cui è presidente il Provveditore agli studi, e direttore un preside o un professore del capoluogo di quella provincia. Finora si è proceduto sulla base di una serie di circolari, soprattutto del ministro Segni; ora l'articolo 4 tende appunto a dare veste legislativa a tale situazione di fatto.

Gli articoli seguenti illustrano, invece, più precisamente la struttura del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, i vari organi che lo compongono (il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti) e la competenza specifica di ciascuno di questi organi.

Di massima, io inviterei i colleghi a voler approvare il presente disegno di legge così come è presentato, anche se forse in alcuni punti, marginalmente, potrebbe essere ritoccato. Ma, se le correzioni dovessero comportare dei ritardi all'approvazione del provvedimento, recante la data dell'8 dicembre dell'anno scorso, io pregherei di volerlo approvare nel testo presentato.

Chiedo altresì che, dopo la votazione del presente disegno di legge, sia esaminato quello iscritto al numero 6 dell'ordine del giorno odierno, riguardante la concessione di un contributo annuo dello Stato di 20 milioni a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica; con quel provvedimento, se approvato, si verrà a creare lo strumento legislativo per l'elargizione di quel contributo che è già sostanzialmente a disposizione, e per il quale si attende soltanto l'autorizzazione formale.

DONINI. Desidero esprimere brevissimamente il mio punto di vista favorevole al presente disegno di legge, che noi approveremo, anche se abbiamo l'impressione che con esso venga istituito un nuovo Centro strettamente legato, attraverso mille fili, al potere esecutivo. Noi avremmo preferito qualcosa che permettesse maggiore autonomia. È vero che anche la Cineteca autonoma era autonoma soltanto di nome; ma, nel modo in cui l'attuale provvedimento è congegnato, si determina una situazione per cui praticamente il nuovo Centro

sarà in mano soltanto alle Autorità degli organi esecutivi, che ne potranno disporre la formazione, il controllo, l'attività.

Ritengo che soprattutto l'articolo 6 debba essere modificato; trovo molto strano, infatti, che il Consiglio di amministrazione sia composto, tra gli altri membri, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio. Io proporrei che uno solo fosse il rappresentante della Presidenza del Consiglio, e che al posto dell'altro fosse messo un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica. Altrimenti, non vedo nel Consiglio di amministrazione nessuno che abbia, per la sua formazione culturale e la sua esperienza tecnica, una maggiore competenza in questo specifico campo.

Mi riservo di presentare, in sede di esame degli articoli, i due emendamenti relativi.

ZANOTTI BIANCO. Ricordo alla Commissione che in Italia mancano ancora 80 mila aule scolastiche, che nessun Governo pensa mai a costruire!

Vengono adoperati come aule scolastiche, in molti luoghi, dei pagliai, dove non c'è elettricità, non c'è nulla. Questa situazione si verifica nelle montagne e nel Meridione; non bisogna dimenticarlo!

PRESIDENTE. Noi tutti vorremmo che tale problema venisse affrontato seriamente; in Val d'Aosta esso è in parte risolto, e ne prendiamo atto con soddisfazione. Comunque, ci occuperemo della questione in separata sede.

RUSSO LUIGI. Mi sembra una vera irruzione portare i benefici della cinematografia in quelle campagne dove le scuole non hanno vere e proprie aule e non hanno energia elettrica!

PRESIDENTE. Non possiamo deprimere gli altri perchè alcuni sono indietro, ma, se mai, bisogna portare quelli che sono depressi ad un livello più elevato.

PAGE. Mi associo a quanto ha detto il collega Zanotti Bianco, nel senso che abbia-

mo Comuni privi della terza, della quarta e della quinta elementare, privi quindi del necessario, mentre noi con il presente provvedimento concediamo il superfluo. A me sembra che, prima di provvedere a quello che è un lusso, si debba pensare a completare i corsi nelle scuole e a istituire scuole là dove non ci sono.

PRESIDENTE. I colleghi ricorderanno come, nella discussione dell'ultimo bilancio della Pubblica istruzione, io mi sia fatto eco del voto unanime della Commissione in questo senso. Noi esamineremo anche praticamente il da farsi; ma ora richiamo la vostra benevola attenzione sul presente progetto di legge.

LAMBERTI, *relatore*. Io pensavo di potermi dispensare dall'illustrare la questione di fondo; ma vedo che tale questione viene suscitata da dichiarazioni che, nella forma, mi sembrano anche piuttosto crude. Noi concediamo il superfluo, si è detto. Ora, questa mi sembra un'espressione molto grave, soprattutto se la si consideri sul piano delle realizzazioni che si vanno facendo nel mondo, e si consideri che quanto si vuole introdurre nelle scuole italiane è ancora niente rispetto a quanto si è fatto negli altri Paesi. L'attuazione del presente provvedimento ci lascerà ad un livello ancora infinitamente più basso non dico di quello della Francia, della Germania, dell'Inghilterra o della Russia, ma di quello di tutti gli altri Paesi europei, ivi compresa l'Austria, ed anche di Paesi che noi siamo soliti considerare primitivi, come la Federazione degli Stati malesi che, come risulta da rilievi dell'U.N.E.S.C.O., è nel campo della cinematografia scolastica, molto più avanzata di noi. Evidentemente si presenteranno nella Malesia altri gravi problemi, quale quello di introdurre la scuola nella giungla; tuttavia questo non impedisce che, dove la scuola è arrivata, i Malesi provvedano a dotarla dei mezzi ritenuti utili per renderla efficiente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo sostanzialmente con quanto è stato detto dal relatore. Mi rendo conto della serietà delle osservazioni

del senatore Zanotti Bianco, relative al fatto che vi sono varie carenze nel campo edilizio, ma ritengo non vi sia correlazione tra le due cose: non dobbiamo illuderci che il risparmio di pochi milioni che per il momento si possono spendere nel campo della cinematografia scolastica, possa sicuramente risolvere il problema dell'edilizia scolastica.

In questi ultimi tempi particolarmente — e mi sembra sia confermato da mille segni — il Governo tiene presente il problema dell'edilizia scolastica e cerca le forme opportune per affrontarlo in maniera più radicale di quanto non si sia fatto per il passato; ma, mentre si fa questo, non si può trascurare un altro settore destinato indubbiamente a notevoli sviluppi, quale quello dei sussidi audiovisivi per l'insegnamento, nei riguardi del quale bisogna pur predisporre qualcosa che consenta, nei limiti fissati dalle condizioni economiche del nostro Paese, di adeguare le possibilità della scuola al progresso tecnico. Credo che anche i senatori Zanotti Bianco e Page vorranno rendersi conto del fatto che l'una cosa non esclude l'altra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, è soppressa ed in suo luogo viene istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi col compito di promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dal bilancio redatto alla data di pubbli-

cazione della presente legge, debitamente approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

(È approvato).

Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

a) del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente articolo 2;

b) del contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei *films* anche per tramite degli uffici provinciali per la cinematografia di cui al successivo articolo 4;

d) di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni provincia un ufficio provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Qualora l'istituzione degli uffici provinciali per i sussidi audiovisivi comporti aumento di spesa o di personale, l'istituzione stessa deve essere effettuata di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Sono organi del Centro:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente o in sua assenza od impedimento dal Direttore generale dell'istruzione superiore.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) il Direttore del Centro *pro tempore*, che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità o di divergenza dei pareri, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati, in caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha presentato su questo articolo due emendamenti: il primo tendente, nella lettera b), a sostituire le parole: « due rappresentanti » con le altre: « un rappresentante » e a sopprimere le parole: « dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli Enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima »; il secondo tendente ad inserire, tra la lettera c) e la lettera d) — che si trasformerebbe in lettera e) — una nuova lettera d) del seguente tenore: « un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica ».

LAMBERTI, *relatore*. Personalmente sarei dello stesso avviso del senatore Donini: ad onore del vero, anche io ritenevo opportuna questa modificazione, in quanto un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri mi sembra sufficiente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per ragioni di equilibrio, sarei anch'io d'accordo sul fatto che il rappresentante della Presidenza del Consiglio potrebbe essere uno solo; siccome però tanto l'uno che l'altro dei due rappresentanti della Presidenza del Consiglio previsti nel disegno di legge finiscono praticamente col rappresentare, e quindi cointeressare, degli Enti che possono dare un notevole apporto al finanziamento del Centro stesso, sarei del parere di aggiungere il tecnico proposto dal senatore Donini, ma di lasciare i due rappresentanti di questi due settori di attività, che possono in alcune circostanze costituire un collegamento ed un apporto notevole per il funzionamento effettivo del Centro.

DONINI. Non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario, anche se mi sembra che un Consiglio di amministrazione come questo costituisca una cosa ben strana, in quanto è tutto composto di funzionari, tra l'altro anche del Ministero del tesoro. Che cosa c'entri poi il Ministero del tesoro, non si comprende bene. Un Consiglio d'amministrazione così congegnato viene ad essere un organo burocratico.

La mia opposizione era dovuta appunto al fatto che noi torniamo in tal modo all'epoca delle corporazioni, quando si poteva nominare presidente di una corporazione di avvocati un macellaio, ecc. Precisare dunque che nel Consiglio d'amministrazione che intendiamo costituire debba essere incluso un tecnico, mi sembra una cosa molto più impegnativa.

Ritiro quindi il mio primo emendamento, e chiedo sia messo in votazione il secondo.

LAMBERTI, *relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione su una formula usata nel quarto comma del presente articolo 6, che mi sembra piuttosto strana: « In caso di vo-

tazione in parità o di divergenza di pareri». È logico che vi sia divergenza dei pareri quasi tutte le volte che si procede ad una votazione; propongo dunque di sopprimere le parole: « o di divergenza dei pareri ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Donini, tendente ad inserire, tra la lettera c) e la lettera d) — che diviene lettera e) — una nuova lettera d) del seguente tenore: « un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica », accettato dal relatore e dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore al quarto comma, tendente a sopprimere le parole: « o di divergenza dei pareri » accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro del tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

1) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;

2) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

3) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;

4) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

A capo dei servizi del Centro è preposto un Direttore, il quale coordina l'attività di detti servizi per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

(È approvato).

Art. 10.

Le funzioni di Direttore del Centro devono essere esercitate per incarico da un preside o da un professore di Istituti medi superiori, di grado V o VI di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica da comprovare mediante titoli specifici, designato dal Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero medesimo.

Il preside o professore incaricato, a norma del precedente comma, è collocato nella posizione di comando, e grava, per la relativa spesa, sul bilancio del Centro.

(È approvato).

Art. 11.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; tale personale graverà sul bilancio dell'Ente.

(È approvato).

Art. 12.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, cessa dall'impiego dalla data predetta ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che ad esso personale possa competere secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Al funzionamento del Centro sarà provveduto, temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento organico previsto dall'articolo 11, mediante il personale licenziato a norma del precedente comma, che ne faccia esplicita richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che a giudizio del Presidente del Centro sia riconosciuto necessario ed idoneo a corrispondere alle esigenze funzionali dell'Ente.

L'assunzione, da parte del Centro, del personale di cui al precedente comma, riveste carattere di provvisorietà e le relative prestazioni non possono durare oltre l'emanazione del regolamento organico di cui al citato articolo 11; il trattamento economico non può, comunque, eccedere quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo ed alle funzioni da esso esercitate. All'atto della cessazione di tali prestazioni, codesto personale fruirà del trattamento di licenziamento che possa competergli secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica » (472) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione d'un contributo annuo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica » già approvato dalla Camera dei deputati.

Di questo disegno di legge, il relatore senatore Lamberti ha fatto poc'anzi una breve illustrazione, riferendo sull'altro provvedimento relativo alla istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del contributo annuo di lire 20.000.000 a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato)

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con l'apposita dotazione del capitolo n. 243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e, per gli esercizi 1952-53 e 1953-54, con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopracitato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.